



## LAUREE ABILITANTI

Il periodo pandemico ha certamente portato diversi stravolgimenti in molti settori. Se pensiamo al campo medico credo che sappiate tutti della necessità che è sorta di “arruolare” più medici, infermieri affinché potessero aiutare a soddisfare il fabbisogno degli ospedali in evidente crisi di personale. Un fenomeno che continua a presentarsi anche oggi, a distanza di oltre due anni.

Sull'onda di questa impellente necessità, c'è stata la presentazione nell'ottobre 2020 dall'allora Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro dell'Università e della Ricerca Manfredi di un disegno di Legge affinché anche altre lauree potessero diventare abilitanti.

Tale disegno di Legge era rivolto alle “Art. 1 - Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, e ancora Art. 2 - Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agratecnico, perito agrario e perito industriale.

Apprendo poi la possibilità all'Art 4 ad “Ulteriori titoli universitari abilitanti”.....gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.

Un'occasione questa, che il nostro Consiglio Nazionale (di seguito CNG) ha ritenuto essere una “OPPORTUNITÀ da NON PERDERE”, perché avrebbe consentito un ingresso nel mondo del lavoro più veloce.

In data 5 maggio 2021, il CNG ha organizzato una riunione con i Presidenti degli Ordini Regionali (di seguito OO.RR) per esporre quel disegno di Legge che girava tra i tavoli del Governo.

In tale occasione ci è stato presentato il testo (dell'ancora Disegno di Legge) e comunicato della possibilità e opportunità anche per la classe di laurea in

Scienze Geologiche ad appartenere alle lauree abilitanti. In quella occasione si è ravveduto da parte di diversi OO.RR di dover dialogare con le rispettive Università presenti sul territorio, per comprenderne la fattibilità.

Un importante lavoro era già in atto e si sta ancora svolgendo tra OO.RR e Università presenti in ciascuna Regione. E' il frutto di un rapporto sinergico e consolidato negli anni, esistente tra OO.RR e Università, relativamente ai corsi di laurea in Scienze Geologiche ed in particolare agli insegnamenti collegati alla Geologia Applicata. Lo scopo è quello di fornire agli studenti un quadro sulle opportunità lavorativa che esistono anche in ambito professionale.

Molte, se non tutte, sono risultate le Università dei rispettivi territori ignare del Disegno di Legge e dell'“opportunità” che si sarebbe potuta paventare, a cui sarebbe seguito un conseguente stravolgimento dei rispettivi piani di studio e soprattutto dei percorsi di laurea.

Gli OO.RR hanno così dialogato con le rispettive Università sottoponendo loro tale disegno di legge, oltre a richiedere una opinione sugli sviluppi e adeguamenti che si sarebbero prospettati.

L'esito di tale confronto ha comportato la presa d'atto da parte delle sedi universitarie delle difficoltà e degli stravolgimenti derivanti dalla proposta, volendo garantire che alla “velocizzazione dell'ingresso nel mondo del lavoro” corrispondesse il mantenimento di un adeguato standard di preparazione e formazione.

Nel Disegno di Legge venivano già indicati alcuni aspetti che avrebbero delineato il percorso abilitante degli studenti. Ci si riferisce ad esempio al “tirocinio abilitante”. Un tirocinio questo, differente rispetto a quelli già previsti al termine del triennio o del biennio di magistrale, in quanto la durata prevista sarebbe stata equivalente a 30 CFU (Crediti Formativi Universitari), traducibile in un periodo di circa 6 mesi. Realtà già note per alcune facoltà che vedono nel tirocinio una sorta di praticantato. Certamente utile, ma solo per coloro che sono chiaramente convinti di svolgere la libera professione! E tutti gli altri?...(es. ricercatori, ecc...)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021 viene pubblicata la Legge 8 novembre 2021, n. 163 – Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, con entrata in vigore il **4 dicembre 2021**.

L'intento del CNG in merito alle lauree abilitanti è noto solo in modo frammentario grazie a notizie pervenute in sede di Conferenza dei Presidenti OO.RR dove, nonostante la forte contrapposizione da parte della

maggioranza degli OO.RR contrari all'adesione al Disegno di Legge, il CNG ha continuato in modo autonomo a perseguire tale strada, al punto che, in occasione della CdP (Conferenza dei Presidenti) del 29-30 novembre 2021, il CNG, nella persona del coordinatore Giovanni Capulli dell'Area Tematica 4 (e consigliere del CNG) – Università, Istruzione e Professione, comunicava ai presidenti che l'istanza per procedere con le lauree abilitanti "è già stata presentata ai Ministeri" (v.di Deliberazione n° 354/2021 del 11 novembre 2021).

Eravamo tutti perfettamente consapevoli dell'autonomia di scelta che aveva il CNG nell'attuazione di questa Legge, ma i Presidenti degli OO.RR hanno sperato e creduto, data l'importanza per il futuro della Professione, che ci sarebbe stato un confronto serio e condiviso, prima di procedere in modo unilaterale come è stato fatto.

Gli OO.RR avevano più volte ribadito ed espresso la loro posizione, nelle numerose sedute di confronto, soprattutto evidenziando che tale scelta avrebbe avuto una ripercussione a livello locale e per la qualità professionale della categoria che rappresentiamo. Qualche OO.RR ha anche rappresentato al CNG quali fossero le criticità e difficoltà nel perseguire quella scelta, esortandolo pertanto a NON PROCEDERE.

Tutto ciò che è avvenuto dopo, rimane chiaramente il tentativo di "aggiustare" e "sistemare" le modalità di regolamentazione di questa novità destinata ad avere impatti notevolissimi, senza averla programmata prima, ma soprattutto concordata all'interno della stessa categoria professionale a cui apparteniamo.

Il passo successivo, come richiesto dalla Legge 163/21, consiste ora per il CNG nella presentazione di un "regolamento" delle lauree abilitanti in area GEO (chiaramente da condividere con le Università) ai Ministeri. Questa condivisione ha previsto un tavolo di lavoro tra CNG, rappresentante del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), CollGeo (Università Italiane) e associazioni di categoria (AIGA, Società Geologica Italiana e gruppo di lavoro del CNG). La richiesta di una rappresentanza degli OO.RR a quel tavolo è arrivata solo ad inizio di quest'anno. Forse perché fino a quel momento il nostro parere era stato assolutamente chiaro.

Ancora una volta, una parte degli OO.RR della CdP, con spirito collaborativo e dovere istituzionale e a tutela della categoria, hanno cercato di offrire un nutrito contributo di carattere tecnico al CNG in merito ai contenuti del regolamento da presentare ai Ministeri; con una prefazione di carattere "politico" che non poteva che

rimarcare il comportamento tenuto dal Consiglio Nazionale nei confronti degli OO.RR e, di conseguenza, nei confronti degli iscritti.

I Presidenti degli OO.RR che non hanno partecipato alla stesura del documento di cui sopra, ma che hanno deciso di spiegare, con le poche righe che state leggendo, i fatti accaduti e le ripercussioni che la scelta fatta dal CNG porterà alla categoria, non lo hanno fatto per mancanza di dovizia istituzionale e disinteresse nei confronti degli iscritti.

Al contrario, come ribadito più e più volte nei vari incontri tra CNG e OO.RR, riteniamo che sarebbe stato logico e naturale mettere sul tavolo i PRO e i CONTROLLO **"prima"** della presentazione dell'istanza ai Ministeri di adesione alla Legge sulle Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Il prendere le distanze dal CNG, per questa specifica scelta, è stata dettata dalla consapevolezza che quest'ultimo non abbia valutato appieno le ripercussioni che tale scelta porterà alla nostra categoria.

Giunti a questo punto, il CNG ha ritenuto di accogliere buona parte, se non tutti i punti di carattere tecnico proposti in quel documento della CdP, nell'intento di dare contenuti applicativi e cogenti al Regolamento attuativo e che avrebbe dovuto condividere con le Università (rappresentate da Coll.Geo: Collegio Nazionale Presidenti CdS Geologia e Geofisica).

La condivisione della proposta del CNG a CollGeo, come era prevedibile non ha sortito l'effetto desiderato. CollGeo, in data 8 giugno 2022, ha infatti ribadito la sua posizione su alcuni punti, praticamente rigettando in toto le proposte del CNG.

La nostra posizione non è mai stata il frutto di una contrapposizione "a prescindere", nei confronti del CNG, piuttosto la consapevolezza che una semplificazione nel valutare lo studente affinché sia abilitato alla professione, peraltro come richiesto dalla Legge 163/21 all'Art. 4 comma 3 b) "semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa", porti inevitabilmente ad un livello più basso nella valutazione abilitativa professionale.

Non vorremmo poi entrare in tecnicismi per i quali è ancora tutto in divenire, ma il **tirocinio pratico-valutativo** sembra avere come orientamento delle Università, allo stato attuale dell'arte, un numero di 6 CFU (pari 150 ore). Da svolgere durante il periodo accademico e compatibilmente con le lezioni e gli esami, pertanto in modo inevitabilmente frammentario. Certamente ciò è differente rispetto alla modalità attuale, in base alla quale solamente a seguito della laurea ci si

iscrive all'esame di abilitazione, prevedendo inevitabilmente una preparazione successiva e mirata, non distratta da altri impegni universitari, in quanto già assolti.

Secondo la Legge 163/21 la prova pratica valutativa è da superare prima della discussione della tesi di laurea. Il dubbio concreto rimane quale sia il livello di valutazione, in considerazione della "semplificazione", di cui sopra, che dovrebbe avere tale prova. Inoltre, ci si interroga su quanto sia nei fatti realistica la possibilità che una commissione non consenta di svolgere il successivo esame di laurea, qualora lo studente risulti non idoneo in seguito alla prova pratica valutativa, finalizzata all'abilitazione professionale...che eventualmente il laureando non svolgerà mai!

Non crediamo che facilitare il percorso per l'iscrizione all'Albo porti maggiori iscritti, e anche se fosse, ci si interroga su quale possa essere la loro preparazione e consapevolezza.

Forse si dovrebbe lavorare maggiormente per creare opportunità lavorative specifiche, anche innovative, su materie che ci vedono progettisti indispensabili. Forse questa visione susciterebbe maggiore interesse nella nostra professione.

settembre 2022

Gli OO.RR

*Leonardo Disummo*

Presidente Ordine Geologi di Basilicata

*Paride Antolini*

Presidente Ordine Geologi dell'Emilia-Romagna

*Francesco Treu*

Presidente Ordine Geologi del Friuli Venezia Giulia

*Roberto Perotti*

Presidente Ordine Geologi della Lombardia

*Giovanna Amedei*

Presidente Ordine Geologi della Puglia

*Mirko Demozzi*

Presidente Ordine Geologi del Trentino Alto Adige

*Giorgio Giacchetti*

Presidente Ordine Geologi del Veneto

Si allegano:

- Disegno di Legge
- Legge 8 novembre 2021, n. 163